



COMUNE DI SCHIO  
(Provincia di Vicenza)

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE**  
**AUDIO-TELEVISIVE E LORO**  
**DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 27/06/2011

## ***INDICE***

- ART. 1 - Riprese e diffusione delle sedute del Consiglio comunale in video e audio eseguite dall'Ente pag. 2
- ART. 2 - Rispetto della normativa sulla *privacy* pag. 3
- ART. 3 - Riprese e diffusione delle sedute del Consiglio comunale in video e audio da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio televisive pag. 4

## **Art. 1 - Riprese e diffusione delle sedute del Consiglio comunale in video e audio eseguite dall'Ente**

1. Il Comune di Schio può effettuare direttamente la ripresa con la sua contemporanea e/o successiva pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente, delle sole sedute pubbliche del Consiglio comunale, informando adeguatamente della circostanza il pubblico, i consiglieri e gli assessori presenti alle sedute, anche attraverso l'affissione di avvisi agli ingressi alla sala consiliare e nella sala stessa, della presenza delle telecamere dell'Ente in funzione, della ripresa di immagini in corso e della contemporanea o successiva diffusione delle medesime.
2. Il Presidente del Consiglio prima dell'avvio delle riprese e della contestuale o successiva pubblicazioni sul sito istituzionale della seduta, è tenuto ad invitare i Consiglieri e gli Assessori di adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all'obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.
3. Il Presidente del Consiglio comunale può ordinare la sospensione delle riprese in corso di seduta e della eventuale contestuale loro diffusione in diretta sul sito dell'Ente, qualora si manifestassero, a suo insindacabile giudizio, impreviste situazioni che possano costituire violazione della privacy ed in particolare violazione della tutela di dati sensibili e/o giudiziari tutelati.
4. Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite ai fini della tutela della privacy, le riprese in corso di seduta potranno riguardare, sia in audio come in video, esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale e i membri della Giunta ed in particolare coloro che di essi propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
5. Al fine di assicurare la sola ripresa dei Consiglieri comunali e degli Assessori presenti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né i rappresentanti della stampa né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai seggi del Consiglio comunale e/o della Giunta.
6. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso alle trascrizioni delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle video-audio registrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.
7. L'attivazione del servizio di ripresa e diffusione delle sedute del Consiglio comunale è subordinata all'avvenuto adeguamento del DPS

del Comune di Schio con riferimento alla sicurezza delle banche dati che ne scaturiranno e al loro trattamento, alla nomina dei Responsabili e Incaricati del trattamento dati ai sensi della vigente normativa sulla privacy, nonché all'adozione delle misure di tutela secondo la direttiva emanata dal Garante della Privacy in materia di pubblicazione di dati della PA sul web.

## **Art. 2- Rispetto della normativa sulla *privacy***

1. Nel rispetto della normativa in materia di *privacy* e del *DPS* nonché delle misure di tutela emanate dal Garante in materia di pubblicazione sul web di dati della P.A. cui si rinvia per il puntuale rispetto, il Comune di Schio è Titolare del trattamento dei dati raccolti con le riprese effettuate direttamente dall'Ente nell'ambito delle sedute consiliari pubbliche.
2. Il Responsabile del trattamento dei dati di ripresa delle sedute consiliari e di diffusione delle medesime effettuate con le modalità di cui al precedente articolo, nonché gli Incaricati del trattamento dei dati stessi, sono nominati dal dirigente cui spetta per competenza secondo l'ordinamento dell'Ente e con proprio provvedimento.
3. Spetta al Responsabile del trattamento dei dati, sentito il Presidente del Consiglio comunale, anche tramite Incaricato di trattamento dati, di evitare la diffusione di dati sensibili e/o giudiziari, disponendo il taglio, la distruzione e quindi l'esclusione dalla diffusione delle porzioni di registrazioni effettuate ma non divulgabili. Tali misure saranno adottate successivamente dal medesimo anche qualora le registrazioni siano state pubblicate sul sito in diretta. Resta inteso che, in ogni caso, non potranno essere diffusi in alcun modo, né in video né in voce, dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.
4. Ove il Comune affidasse, in toto o in parte, ad un soggetto privato l'incarico di ripresa e/o la successiva conservazione delle relative banche dati, nonché la gestione, manutenzione e aggiornamento del sito *internet* del Comune per l'inserimento delle video-audio registrazioni delle sedute consiliari, esso assume le responsabilità e i compiti di Responsabile del trattamento/Incaricato del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti secondo le modalità stabilite dallo specifico regolamento comunale sulla tutela della privacy e dal *DPS*.
5. Le registrazioni delle sedute restano pubblicate sul sito istituzionale del Comune per un periodo di tre mesi a far data da ciascuna seduta consiliare in idoneo formato non scaricabile.
6. Le banche dati costituite dalle registrazioni di cui al presente articolo sono conservate nel rispetto delle misure di sicurezza così come stabilite dal *DPS* e sono quindi distrutte a cura del Responsabile del trattamento dati nei termini temporali stabiliti dal medesimo *DPS*.

7. Solo nei casi di riprese senza trasmissione in diretta della seduta consigliare, ciascun consigliere e assessore può, motivatamente, chiedere al Presidente del Consiglio comunale, prima della loro pubblicazione sul sito istituzionale, di non divulgare le riprese che lo riguardano personalmente ovvero, successivamente, di rimuoverle dal sito del Comune laddove esse fossero già state pubblicate. Spetta al Presidente, d'intesa con il Responsabile del trattamento dati, e previo accertamento della fondatezza delle motivazioni con riferimento alla tutela dei dati sensibili e giudiziari, accogliere o meno la richiesta.

### **Art. 3 - Riprese e diffusione delle sedute del Consiglio comunale in video e audio da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio televisive**

1. La ripresa video-audio delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente autorizzata, anche per le vie brevi, dal Presidente del Consiglio comunale al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.
2. In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela e al trattamento alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nella unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari o porzioni di esse sono state effettuate, il tutto nel rispetto del Codice di deontologia giornalistica, di cui all'art. 139 del D.Leg.vo 196/2003.
3. Dell'autorizzazione data dal Presidente del Consiglio comunale, il Segretario Generale o il suo sostituto, deve darne atto nel processo verbale della seduta.
4. L'autorizzazione è concessa a titolo non oneroso e della circostanza il Presidente del Consiglio comunale dà comunicazione ai presenti in sala.
5. Il Presidente del Consiglio vieta le riprese delle sedute del Consiglio comunale per intero, ovvero di alcuni punti dell'ordine del giorno che, per ragioni motivate e con le procedure del regolamento del Consiglio, debbono essere svolte in seduta segreta.
6. Ad ogni altro soggetto diverso da quelli menzionati nel presente regolamento è fatto divieto di effettuare riprese in audio e/o per immagini delle sedute del Consiglio comunale.